

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI STRAORDINARI E DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 12 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230 E DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
(emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016, n. 231)**

INDICE

- Articolo 1 (*Finalità del regolamento*)
- Articolo 2 (*Natura del rapporto di lavoro*)
- Articolo 3 (*Tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato*)
- Articolo 4 (*Programmazione e avvio delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato*)
- Articolo 5 (*Bando*)
- Articolo 6 (*Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità*)
- Articolo 7 (*Commissioni giudicatrici*)
- Articolo 8 (*Valutazione comparativa*)
- Articolo 9 (*Chiamata*)
- Articolo 10 (*Valutazione dei risultati e proroga*)
- Articolo 11 (*Trattamento economico*)
- Articolo 12 (*Regime di incompatibilità*)
- Articolo 13 (*Stipula del contratto*)
- Articolo 14 (*Mobilità*)
- Articolo 15 (*Norme transitorie e finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240/2010, e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e in coerenza con il codice etico dell'ateneo, il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di personale addetto ad attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l'Università luav di Venezia, di seguito indicata come "Università", tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, d'ora in poi indicati come "ricercatori a tempo determinato".
2. Il presente regolamento, disciplina, altresì, il reclutamento di professori straordinari a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Articolo 2

(Natura del rapporto di lavoro)

1. L'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del presente regolamento comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, in particolare in relazione al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

Articolo 3

(Tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato)

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta – contratti junior - , previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti triennali non rinnovabili – contratti senior -, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della Legge 230/05.

I contratti di cui al comma 1, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
 2. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, fino a un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico.
 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui al presente articolo, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi.
 4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.
- I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei contratti di cui alle lettere a) e b) costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4

(Programmazione e avvio delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato)

TORNA ALL'INDICE

1. Il consiglio della struttura didattica, in coerenza con le esigenze relative alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato.

La delibera del consiglio della struttura didattica deve indicare:

- il programma di ricerca e la sua durata;
- le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste, con specifico riferimento alla programmazione e ai prodotti didattici cui queste faranno riferimento;
- tipologia di contratto da attivare, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
- il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
- i requisiti richiesti al ricercatore a tempo determinato, oltre a quelli indicati nell'articolo 6 del presente regolamento;
- la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'ateneo.

2. Il senato accademico, eventualmente avvalendosi di una commissione istruttoria, valutati i programmi di ricerca pervenuti e verificata la congruenza delle richieste presentate alle esigenze didattiche di ateneo, esprime il proprio parere, che sottopone al consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, sulla base del parere del senato accademico, delibera, nell'ambito delle risorse disponibili, quali posti da ricercatore a tempo determinato vengano attivati e l'avvio delle procedure di selezione.

Articolo 5

(Bando)

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal rettore dell'Università su richiesta della struttura didattica proponente e viene inserito nel sito web dell'Università ed inviato al Ministero e all'Unione Europea per la pubblicazione sui rispettivi siti.

Il bando deve specificare:

- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
- la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- L'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni;
- trattamento economico e previdenziale;
- requisiti di partecipazione;
- l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.

2. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'ateneo decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.

3. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, previste dal bando avvalendosi anche della posta elettronica certificata, per l'invio telematico.

Articolo 6

(Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva e incompatibilità)

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i soggetti italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

2. Fino al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 29 comma 13 della Legge 240/2010, in alternativa al possesso del titolo di dottore di ricerca o, di titolo equivalente, è titolo valido per la partecipazione alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente articolo 3 il possesso, da almeno tre anni, di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, unitamente ad un curriculum scientifico

TORNA ALL'INDICE

idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (con documentata attività di ricerca, di didattica e professionale svolta dopo la laurea).

3. Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), la partecipazione è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri e a coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'articolo 1 comma 14 della Legge 230/05.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale notificato all'interessato.

5. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/10 presso l'Università luav di Venezia o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della Legge 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

6. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare alle procedure selettive i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

Articolo 7

(Commissioni giudicatrici)

1. Per ciascuna procedura selettiva, su indicazione del consiglio struttura didattica di afferenza, viene nominata, con decreto rettorale una apposita commissione.

2. La commissione è composta da tre membri, scelti tra professori universitari di ruolo, anche di atenei stranieri afferenti al settore concorsuale del bando. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando.

3. I componenti devono aver svolto attività continuativa di ricerca a carattere internazionale nei 5 anni precedenti e, ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge 240/10 e dalla normativa vigente. Per la nomina della commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico.

Articolo 8

(Valutazione comparativa)

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La commissione nello svolgimento delle sue attività si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; formulazione di una graduatoria, ai soli fini di cui al successivo punto, espressa in centesimi. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente periodo, si applicano i parametri e i criteri di cui al decreto del Ministro 28 luglio 2009, n. prot. n. 89/2009, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1;

b) ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;

TORNA ALL'INDICE

- c) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
- d) formulazione di un giudizio per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione degli eventuali idonei alla chiamata.
3. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista nel bando, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera la commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti. I candidati sono convocati per la discussione, con le modalità previste dal bando, con almeno 20 giorni di anticipo.
4. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici.
5. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i giudizi individuali e collegiali, e sono trasmessi dal presidente della commissione all'area finanza e risorse umane, divisione risorse umane e organizzazione - servizio personale docente e ricercatore, per la verifica degli atti e l'approvazione dei verbali, che avviene con decreto del rettore.
6. Una volta approvati i verbali gli atti vengono inviati struttura didattica competente per la proposta di chiamata.
7. La commissione deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato per una sola volta e per non più di 2 mesi per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
8. Per i soli contratti di cui all'articolo 3 lettera a) (junior) le procedure di selezione potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche dai ministeri, da organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

Articolo 9
(Chiamata)

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dalla commissione il consiglio della struttura didattica delibera la proposta di chiamata.
2. La delibera di cui al comma 1 è assunta, con adeguata motivazione scientifica e didattica, sulla base delle risultanze della valutazione della commissione ed in relazione alla coerenza del profilo dei candidati idonei rispetto a quello presentato in sede di definizione del fabbisogno, previa verifica dell'inesistenza della incompatibilità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c) della Legge 240/10 e delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. La delibera di cui al comma 1 è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, e viene trasmessa, insieme agli atti della commissione, al consiglio di amministrazione per l'approvazione della chiamata e ai competenti uffici dell'amministrazione centrale per la pubblicazione sul sito web. Qualora, pur in presenza di candidati giudicati idonei dalla commissione, la struttura didattica non procedesse alla proposta di chiamata, il direttore della struttura didattica deve inviare una relazione illustrativa delle motivazioni al senato accademico, unitamente agli atti della commissione. È facoltà del senato accademico, valutati gli atti e la relazione, proporre al consiglio di amministrazione di assegnare il posto ad un'altra struttura nei confronti della struttura didattica.

Articolo 10
(Valutazione dei risultati e proroga)

1. La struttura didattica che ha proposto il conferimento del contratto junior, sentito l'interessato e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, propone sei mesi

TORNA ALL'INDICE

prima della conclusione del contratto di ricerca la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola per esigenze didattiche e di ricerca.

2. Il rettore con proprio decreto nomina una apposita commissione, composta da almeno tre membri di cui due esterni all'ateneo, al fine di valutare l'attività svolta dal ricercatore, sulla base di una relazione predisposta dalla struttura didattica di cui al comma 1.

3. La commissione dovrà esprimere un giudizio sia in merito alla qualità e quantità dei prodotti di ricerca realizzati nel periodo ed alla loro visibilità e significatività nel contesto internazionale, sia in merito all'attività didattica svolta, valutandone l'adeguatezza in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione della struttura didattica e alla valutazione della commissione, è approvata dal consiglio di amministrazione. La delibera deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 11

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'articolo 3 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 il trattamento economico è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'articolo 3 (senior), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera a) dell'articolo 3 (junior).

Articolo 12

(Regime di incompatibilità)

1. I contratti di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 24 della Legge 240/2010, sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con la titolarità dei contratti per attività didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9,10,11 e 12 della Legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il rettore, il direttore generale, un componente del consiglio di amministrazione o con un professore afferente alla struttura che attribuisce il contratto.

Articolo 13

(Stipula del contratto)

1. Il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando. Per l'Università il contratto è stipulato dal rettore o da suo delegato.

3. La presa di servizio è definita dalla struttura didattica, in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

[TORNA ALL'INDICE](#)

Articolo 14

(Mobilità)

1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Articolo 15

(Norme transitorie e finali)

1. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di ricercatore.
2. I soggetti reclutati ai sensi del presente regolamento partecipano alle sedute degli organi delle strutture cui afferiscono secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
3. Nelle more della entrata in vigore e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento alle strutture didattiche sono da intendersi attribuite alle facoltà.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti.